

30216-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Stefano Mogini	- Presidente -	Sent. Sez. n.600
Anna Criscuolo		U.P.- 28/09/2020
Pierluigi Di Stefano		RGN 46891/2019
Orlando Villoni		
Emilia Anna Giordano	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 27/3/2019 della Corte di appello di Genova

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna di l (omissis) alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 337, 582-585, in relazione all'art. 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen..

I fatti per cui si procede si riferiscono ad un episodio occorso la notte del 19 gennaio 2014 quando, in occasione dell'arresto di (omissis) e (omissis) l'odierno ricorrente e numerosi altri connazionali si opposero con violenza alla esecuzione dell'arresto, cagionando lesioni agli agenti impegnati nel servizio, sia mediante atti di violenza fisica sia mediante la creazione di una vera e propria barriera umana onde impedire l'accompagnamento

in Questura del (omissis) che, per parte sua, si opponeva fisicamente all'arresto giungendo a chiudere il braccio di uno degli agenti fra la portiera e il montante dell'autovettura di servizio e spingendo e strattonando altri agenti.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di (omissis) (omissis) chiede l'annullamento della sentenza denunciandone vizio di motivazione e conseguente vizio di violazione di legge ai fini della ritenuta sussistenza del reato di concorso nel delitto di resistenza. La responsabilità dell'imputato è stata ricondotta alla fattispecie di reato sol perché presente sulla scena, teatro dei fatti, omettendo, tuttavia, di specificare la condotta dell'imputato e l'agevolazione dell'opposizione altrui all'atto dell'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

2. La sentenza, in risposta alle deduzioni difensive che riguardavano le divergenze nella ricostruzione dei fatti tra imputati ed agenti operanti, rinvia, sinteticamente, alla sentenza di primo grado e, in presenza di una imputazione nella quale sono contestati, cumulativamente, il reato di resistenza e quello di lesioni, ha ritenuto accertato che, nei concitati momenti in cui (omissis) veniva condotto all'esterno del circolo verso l'auto di servizio tutti i presenti, circa una trentina, avevano circondato gli operanti e alcuni di essi li avevano colpiti con calci e spintonamenti, cercando di ostacolare i movimenti e di impedire il compimento dell'atto di ufficio così ponendo in essere azioni tali da rendere necessario l'intervento di altre pattuglie nei confronti delle quali venne tenuta analoga condotta. Nella imputazione, riportata in sentenza, è ascritta all'odierno ricorrente anche la condotta di avere strattonato l'assistente Venturino colpendolo al petto ed imprimendogli forti spinte e, per il reato di lesioni, l (omissis) (omissis) ha riportato l'odierna condanna.

3. Nondimeno la Corte distrettuale ha ritenuto configurabile a carico dell'imputato il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) sotto forma di concorso morale ovvero di una condotta agevolatrice a sostegno delle chiare azioni con le quali (omissis) e (omissis) si opponevano all'arresto. Ha evidenziato la Corte che l'imputato era fra coloro che ponevano in essere una concreta azione di contrasto ai pubblici ufficiali che si trovarono circondati da una *barriera umana*, chiaramente volta a sostenere la netta opposizione degli arrestati rafforzandola con comportamenti anche aggressivi e, comunque, aderendo all'azione lesiva altrui con tale condotta.

Anche se connotata da estrema sinteticità, la sentenza impugnata ha ritenuto accertati non solo la presenza dell'imputato tra le persone che circondavano gli agenti ma anche il suo contributo ad un'azione sinergica attraverso la quale venivano rafforzate l'opposizione degli arrestati alla esecuzione dell'operazione. Si era trattato, infatti di un'azione dinamica che, anche se non inserita in una deliberazione antecedente atteso che l'arresto di (omissis) e di (omissis) (omissis) era stato determinato da un fatto contingente, si era risolta nell'obiettivo sostegno arrecato all'atto oppositivo degli arrestati che cadeva sotto la vista del ricorrente. Secondo la sentenza di appello si è in presenza di un'azione collettiva e nella quale non è possibile distinguere la mera presenza dell'imputato sul luogo da quella della sinergica adesione ai propositi delle persone arrestate intralciando l'operato della polizia.

4. In questi passaggi si annida, ad avviso del Collegio, l'errore argomentativo in cui la Corte di merito è incorsa e che, a ben vedere, collega la responsabilità dell'imputato alla mera presenza fisica dell'imputato sul posto omettendo l'accertamento, secondo le regole del concorso di persone nel reato, del contributo del ricorrente all'azione sinergica, contributo che non è stato oggetto di verifica ma ricondotto, in termini apodittici, al rafforzamento dell'altrui proposito stante la dinamica dell'azione, che si realizzava sotto gli occhi dell'imputato.


Sebbene le decisioni di questa Corte richiamate in sentenza si riferiscano alle ipotesi in cui sia riscontrata la partecipazione ad azioni collettive, alla vicenda in esame non sono sovrapponibili i principi di diritto enunciati da questa Corte. Vero è, infatti, che integra il concorso morale nel delitto di cui all' art. 337 cod. pen. anche il comportamento di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altra persona con la quale partecipa ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti ma alla enunciazione di siffatti principi si accompagna la individuazione di condotte materiali, come la pronuncia di espressioni minacciose all'indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi collaboratori (Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrìsi, Rv, 245011; Sez. 6, n. 7445 del 02/04/1992, Gori, Rv. 190890) che consentono di *agganciare* il concorso morale ad un contributo che non si risolve nella mera presenza, che può essere interpretata anche come impossibilità, in un contesto ambientale tumultuoso quale quello che caratterizzò l'arresto di l'arresto (omissis) e (omissis), di tenere un comportamento diverso, attraverso la fuga, tanto più che non si era in presenza di un'azione concordata tra le persone presenti ma ad una reazione spontanea all'arresto del concittadino ecuadoregno. Resta, infine, da rilevare che contraddittoriamente, rispetto all'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso morale, la Corte di merito ne ha confermato la condanna anche per il reato di lesioni.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio rimettendo alla Corte di merito l'accertamento del contributo, materiale o morale, e con quali caratteristiche, dell'imputato al delitto di resistenza e lesioni ascrittigli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso il 28 settembre 2020

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Stefano Mogini

